

Brevi note sullo Statuto "minimo" dell'opposizione

di Stefano Rossi

(19 Aprile 2006)

Scrivendo James Madison "è molto importante nelle Repubbliche, non solo difendere la società contro l'oppressione di coloro che la governano, ma anche garantire una parte della società contro le ingiustizie dell'altra. La giustizia è lo scopo cui deve tendere ogni governo, è lo scopo che si propongono gli uomini riunendosi ...Se esistesse una società nella quale il partito più potente fosse in grado di riunire le sue forze e opprimere il più debole si potrebbe affermare che in essa regna l'anarchia come nello stato di natura, in cui l'individuo più debole non ha alcuna garanzia contro la violenza del più forte; e come nello stato di natura gli inconvenienti di una sorte incerta e precaria spingono i più forti a sottomettersi a un governo che protegga i deboli come loro stessi, così in un governo anarchico gli stessi motivi condurranno a poco a poco i partiti a desiderare un governo che possa proteggerli tutti egualmente, il forte e il debole".

L'esigenza di tutelare la minoranza si rappresenta quindi come condizione essenziale negli ordinamenti di matrice liberale e, nelle democrazie contemporanee, ridefinisce lo stesso principio di separazione dei poteri, attribuendogli un significato profondamente diverso rispetto alla sua elaborazione originaria.

Il principio di separazione dei poteri, inteso come principio garantista che consente il controllo politico sull'indirizzo, risulta oggi privo di reale consistenza ove lo si voglia ancora riferire ai rapporti fra organo parlamentare e organo governo, mentre continua a rivestire un proprio fondamento ove lo si riferisca ai rapporti fra le minoranze di opposizione e il raccordo politicamente omogeneo maggioranza-governo

Ma i problemi di una democrazia maggioritaria, in quanto sistema di governo, non riguardano solamente il versante delle minoranze escluse dal processo di governo, né si convertono esclusivamente nella domanda di garanzia per l'opposizione, occorre infatti anche considerare il ruolo dei titolari della funzione di governo e il rapporto tra governo e maggioranza.

Si impone quindi la necessità di ripensare il sistema di governo in termini di status della maggioranza e dell'opposizione, definendo due statuti che pur in tensione dialettica, devono mirare al medesimo scopo: proporre e realizzare progetti di governo per il paese nella logica dell'alternanza

In questo quadro, comunque, ruolo, garanzie e tipologia di opposizione si caratterizzano come elemento decisivo per definire la qualità di una democrazia e la stessa forma di governo : per cui accanto al tema dell'assetto dei rapporti tra Governo e Parlamento, non più visto solo sul versante della predisposizione di maggiori poteri dell'Esecutivo nell'ambito dei lavori assembleari, ma che ora si allarga fino ad investire la stessa legittimazione e ridefinizione dei rispettivi ruoli dell'uno e dell'altro organo ovvero ancora alla discussione relativa al rapporto tra Stato e autonomie regionali e locali che tende ad abbandonare la linea volta ad una razionalizzazione di un modello di Stato regionale, disegnato non senza lacune ed incongruenze dal Costituente del 1948 per orientarsi verso una improbabile e confusa ricerca di un modello federale, si impone l'esigenza di ripensare il sistema delle garanzie in una fase di persistente transizione che ha visto un ritorno al sistema proporzionale, pur caratterizzato da venature maggioritarie (con riferimento non solo al ruolo dell'opposizione, ma alle maggioranze qualificate previste per l'elezione di fondamentali organi di garanzia o per l'esercizio della funzione di revisione costituzionale).

E' proprio nel tentativo di comporre l'esigenza della governabilità con la ridefinizione delle garanzie dell'opposizione che si coglie la principale contraddizione nell'ispirazione di fondo della legge costituzionale contenente "Modifiche alla Parte II della Costituzione", approvato dalla sola maggioranza.

Infatti nello sforzo di razionalizzare al massimo il rapporto Governo-Parlamento, imbrigliando i possibili comportamenti di frazioni dell'Assemblea parlamentare in fitte maglie di norme costituzionali casistiche, si è spostato il problema della governabilità in una sede impropria - quella delle regole costituzionali formali sul rapporto fra Governo e Parlamento - mentre la vera questione da affrontare era quella di una riforma del sistema dei partiti e delle coalizioni e delle relative regole, idonea a creare, al loro interno, per via soprattutto di forme di autoregolamentazione, norme sulla selezione dei

leader e sulla loro sostituzione.

Il testo della riforma costituzionale, spingendo oltre ogni ragionevole limite la misura della razionalizzazione del regime parlamentare, scarica quindi sulla Costituzione una overdose di problemi alcuni dei quali dovrebbero trovare soluzione politica e non costituzionale.

La debolezza della riforma è stata determinata anche da un vizio genetico di metodo che si è trasformato in vizio di merito : laddove la distinzione tra maggioranza e opposizione è insita in un modello di «democrazia maggioritaria», le grandi riforme ordinamentali che attenengono alle «regole del gioco», non possono essere frutto di una imposizione di una parte ma dovrebbero essere il frutto di ampie intese parlamentari.

Proprio in una temperie storico-istituzionale nella quale il Parlamento abbandona i moduli decisionali dell'agire consociativo per porsi in una relazione più stretta e conseguente con l'indirizzo politico governativo; in una fase nella quale la capacità di integrazione (e dunque di legittimazione) della rappresentanza politica declina per lasciare spazio ad una maggiore efficienza decisionale, la Costituzione dovrebbe essere preservata dall'applicazione del principio di maggioranza. L'irruzione del *majoritarianism* sul terreno delle scelte fondanti potrebbe infatti accreditare l'idea che la riforma costituzionale sia elemento qualificativo del programma di governo e che dunque, per ciò stesso, la Carta sia esposta ad un continuo ed oscillante adeguamento, sincronico con i mutamenti della maggioranza, con fatale compromissione di quei caratteri di durevolezza e tendenziale perpetuità dai quali trae alimento l'autorità etico-politica, ancor prima che giuridica, delle prescrizioni costituzionali.

In questo senso si deve constatare come anche le disposizioni configuranti il c.d. Statuto dell'opposizione risentano dell'impostazione partigiana della riforma caratterizzata da uno squilibrio ancor più forte a favore di una figura di primo ministro che assorbe in sé praticamente anche la rappresentanza parlamentare, cancellandone la differente identità attraverso l'irrigidimento della maggioranza e il corrispondente svilimento del ruolo dell'opposizione.

Nonostante le numerose e articolate proposte (disegni di legge costituzionale in materia di *Forma di Governo*: AS 617 - Eufemi ed altri; AS 1662 - Tonini ed altri; AS 1678 - Mancino ed altri; AS 1889 - Malan ed altri; AS 1898 - Nania ed altri; AS 1914 - D'Amico; AS 1919 - Turrone ed altri; AS 1933 - Bassanini ed altri; AS 1934 - Del Pennino e Compagna; AS 2001 - Crema; AS 2002 - Crema; Senato della Repubblica - XIV Legislatura) che contemperavano la legittima richiesta di rafforzamento dell'esecutivo con la necessità di un riconoscimento, anche a livello costituzionale, di un vero e proprio Statuto dell'opposizione, il tema dei contropoteri di una democrazia maggioritaria è stato sottovalutato, forse ritenendolo rimesso alla sola dinamica politica o assorbito nella nuova articolazione federalista.

Forse questa sottovalutazione è stata determinata dalla tradizione italiana caratterizzata da una Maggioranza ed un'Opposizione che, per lungo tempo, si sono atteggiate secondo i classici schemi delle democrazie proporzionistiche, molto visibili sul piano politico, non istituzionalizzate su quello costituzionale né subcostituzionale, le cui caratteristiche comportamentali ed i cui correlativi ruoli costituzionali si sono posti al di fuori della prospettiva della rotazione ciclica, giungendosi persino, nella fase culminante del trend ricordato (dalla fine degli anni '60 alla metà degli anni '70), a svalutare il modello competitivo di democrazia (tanto che alcuni lo ritennero estraneo al sistema italiano) in nome di altri moduli di confronto e di governo: la prospettiva istituzionale della centralità del Parlamento, fondata sul ruolo propulsivo-collaborativo dei partiti-gruppi ben prima (o, addirittura, in luogo) della distinzione maggioranza opposizione, la prospettiva politica del 'governo di coalizione' istituzionalmente rivolto ad aprirsi alle forze esterne ad essa come cifra della dinamica costituzionale italiana e, sul piano delle prospettive e progettualità politiche di medio-lungo periodo, il compromesso storico.

Comunque sia, passando al merito delle innovazioni apportate con la riforma si può evidenziare come :

L'art. 64 co. 1 Cost. viene modificato nel senso che "La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti."

Mentre viene introdotto un 4° co. allo stesso articolo volto a stabilire che "Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i

diritti delle minoranze."

L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti."

Così come l'articolo 72 Cost. per il quale "Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame."

All'articolo 82, co. 2° della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione."

In termini generali si può premettere che lo statuto costituzionale dell'opposizione risulta solo genericamente abbozzato, con un rinvio (troppo ampio) ai regolamenti parlamentari e poche altre disposizioni, scarsamente incisive.

Se difatti l'opposizione parlamentare consiste nella procedimentalizzazione della funzione oppositoria in seno all'organo politico rappresentativo assembleare negli ordinamenti garantisti e se la sua attività deve essere diretta a controllare l'operato del governo, condizionandone ed influenzandone l'indirizzo, sulla base di un diverso orientamento programmatico ed in vista di una futura sostituzione della compagine governativa (opposizione funzione), svolta dai gruppi minoritari esterni alla maggioranza governativa (opposizione-organizzazione), quantomeno dovrebbe essere possibile individuare con chiarezza i rispettivi ruoli di maggioranza e opposizione rendendosi così conoscibili le responsabilità politiche nell'esercizio dell'indirizzo politico dell'uno e la funzione di controllo dell'altra.

Tale definizione e separazione dei ruoli, attraverso un Statuto compiuto, ridefinendo le norme per la costituzione dei gruppi parlamentari, prevedendo diritti e doveri della minoranza, avrebbe forse avuto l'effetto di *responsabilizzare l'opposizione*, e, di conseguenza, di *"stabilizzare" il Governo stesso*. Perseguendo l'obiettivo ultimo di riattribuire al Parlamento il ruolo di arena principale del dibattito, del confronto e del controllo politico, in funzione di sede principale della preparazione dell'alternanza politica.

Da un lato, invece, l'articolo 64 co. 1 innalza ai tre quinti dei componenti il *quorum* necessario per l'adozione, da parte della Camera dei deputati, del proprio regolamento. La previsione risponde all'esigenza di garantire in misura più ampia il coinvolgimento dell'opposizione nella definizione delle regole di funzionamento ed organizzazione di un'assemblea parlamentare eletta con un sistema elettorale comunque selettivo (con premio di maggioranza).

Dall'altro il co. 4 del predetto articolo introduce una disposizione di mero rinvio che riconosce la necessità di garantire non solo i diritti delle opposizioni, ma che, ovviamente, prevede che tale riconoscimento debba essere accompagnato dalla definizione di un organico "statuto del Governo", in sé e come "Governo in Parlamento".

Preliminarmente, si può notare la scarsa incisività di tale disposizione determinata dal fatto che lo statuto dell'opposizione viene sostanzialmente demandato al regolamento delle Assemblee. Meglio, invero, in una Costituzione destinata a dare nuova linfa di legittimazione e funzionalità democratica all'ordinamento di una società multiculturale, multietnica, multireligiosa, complessivamente non omogenea, plurale, sarebbe stato fissare lo statuto dell'opposizione direttamente nel testo costituzionale almeno nei capisaldi fondamentali: prevedendo diritti, poteri, prerogative (quali presidenza delle Commissioni parlamentari di garanzia e di controllo, iniziativa vincolante per la costituzione di Commissioni di inchiesta, nomina di portavoce qualificati dell'opposizione) idonei ad assicurare all'opposizione un ruolo attivo reale, e garantire il dispiegarsi virtuoso del circuito dialettico tra le parti della vicenda politico-istituzionale che può consentire l'alternanza.

Non viene quindi definito, in armonia con le caratteristiche del nostro ordinamento politico, un compiuto insieme di diritti

e di prerogative asserviti alla valorizzazione della distintività e dell'alternatività delle formazioni oppositorie.

Né risulta sufficiente la riserva a favore di deputati appartenenti a gruppi di opposizione della Presidenza delle commissioni cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia : ciò in quanto l'attribuzione delle presidenze delle suddette Commissioni parlamentari alle forze di Opposizione è comunque avvenuta mediante convenzioni non sempre univoche e lineari e talvolta poste in discussione.

L'assegnazione delle presidenze alla minoranza, in mancanza di altre garanzie riconosciute direttamente in Costituzione, potrebbe rivelarsi un guscio vuoto a fronte di una maggioranza parlamentare "proterva": infatti cosa impedirebbe a quest'ultima di negare tale diritto all'opposizione o di attribuirlo ad una minoranza di facciata ?

La ben nota vicenda dei seggi fantasma, creati dall'eccesso di liste civetta presentate dalla Cdl, ci dimostra come la maggioranza possa violare apertamente la Costituzione, senza che la minoranza possa in alcun modo reagire di fronte alle istituzioni di garanzia.

In questo senso l'attribuzione all'opposizione della legittimazione a ricorrere alla Corte costituzionale in caso di violazione delle disposizioni costituzionali sul procedimento legislativo, o sui limiti imposti all'esercizio da parte del Governo di poteri legislativi d'urgenza o di poteri legislativi delegati avrebbe costituito uno strumento di tutela effettiva contro possibili distorsioni del sistema.

Anche quando i testi costituzionali non individuano formalmente una garanzia della funzione oppositoria delle minoranze parlamentari nè rendono manifesta la loro fondamentale rilevanza riconoscendo alle stesse minoranze significative competenze, l'attribuzione del diritto di ricorrere ai tribunali costituzionali in caso di approvazione da parte della maggioranza di provvedimenti legislativi che l'opposizione non è stata in grado di contrastare in parlamento rappresenta una garanzia ampiamente riconosciuta. Così, l'articolo 162 della costituzione spagnola attribuisce a cinquanta deputati o cinquanta senatori la competenza a proporre il ricorso di costituzionalità. L'articolo 18 della legge organica sul Consiglio costituzionale francese, in seguito alla revisione costituzionale del 1974, consente analoghe competenze a sessanta deputati o senatori. La costituzione portoghese, articolo 278 co. 4, consente il ricorso di fronte al Tribunale costituzionale a un quinto dei deputati. La legislazione austriaca consente a un terzo dei componenti il Consiglio nazionale o della Dieta di un Land di proporre ricorso alla Corte costituzionale e quella tedesca attribuisce analoga competenza a un terzo dei componenti la Dieta federale.

Il riformato art. 66 della Costituzione introduce una specificazione, prescrivendo che l'elezione dei parlamentari venga sottoposta ad una speciale forma di controllo, detta verifica dei poteri o delle elezioni, ad opera della stessa Camera di appartenenza, in nome del principio di indipendenza delle assemblee legislative. Si tratta di una forma di controllo diretto ad accertare i titoli di ammissione dei componenti delle Camere e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, sia sotto il profilo della sussistenza nell'eletto dei requisiti per la validità dell'ammissione all'ufficio, sia sotto il profilo della regolarità delle operazioni elettorali. La fase istruttoria della verifica dei poteri si svolge innanzi ad una apposita Giunta, che prende il nome di Giunta delle elezioni alla Camera, e di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato.

La previsione che tali requisiti siano accertati con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti, in costanza di un sistema elettorale che prevede un ampio premio di maggioranza, non impedisce che la maggioranza ne possa abusare.

Il rinnovato art. 72 Cost. prevede particolari poteri del governo che incidono sulla formazione dell'ordine del giorno delle camere, e quindi danno luogo a procedimenti legislativi speciali, che è necessario esaminare attentamente, poiché incidono non poco sulla posizione e sulle funzioni del parlamento nel nuovo sistema costituzionale delineato dalla revisione.

L'ultima parte della disposizione contiene invece un rinvio ai regolamenti parlamentari della fissazione "delle modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame". E' da notare che la tutela delle opposizioni, e delle minoranze, si riferisce al solo esame dei provvedimenti, non includendo la fase deliberativa in senso proprio, il che presuppone il mancato riconoscimento della pari dignità dei rispettivi ruoli.

Il potere attribuito al governo dalla disposizione del testo di riforma configura una forma di intervento dell'esecutivo

limitativa dell'autonomia delle Camere, e quindi sia della maggioranza che dell'opposizione, costantemente ritenute padrone del proprio ordine del giorno e delle decisioni procedurali, fin qui prerogative costituzionali indiscusse (salvo il caso della posizione della questione di fiducia, a sua volta istituito non previsto dalle disposizioni costituzionali vigenti, e però ammesso ormai pacificamente dalla prassi trasformata in norma consuetudinaria, dopo alcuni iniziali contrasti presto sopiti).

Comunque sia, si deve ammettere che, considerati i provvedimenti che rientrano nella previsione del testo di riforma, il risultato è un forte spostamento dell'equilibrio tra legislativo ed esecutivo in favore del secondo: l'influenza del governo, grazie a questo tipo di procedimento speciale, sull'esercizio della funzione legislativa della camera dei deputati è veramente inusitato in un regime rappresentativo vero e proprio.

Contrariamente, in una logica di possibile alternanza al potere dei diversi contendenti politici, l'idea di uno "statuto dell'opposizione" dovrebbe rivestirsi di contenuto concreto e di reale opportunità: in tale direzione la riforma avrebbe dovuto completare e implementare le novelle ai regolamenti parlamentari della fine degli anni '90, che per la prima volta individuano un insieme di diritti e prerogative, sia pur ancora incompiuto e largamente imperfetto, destinati alle formazioni di opposizione specificamente considerate: la previsione di una riserva di tempi, nel programma e nel calendario, a vantaggio di proposte delle opposizioni; il maggior favore accordato a queste ultime nel contingentamento dei tempi quando sono in discussione disegni di legge governativi; l'istituzione di un "comitato per la legislazione" composto in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; e infine, l'istituzionalizzazione e il potenziamento del ruolo del "relatore di minoranza" quale possibile portavoce di un'alternativa proposta dell'opposizione non sono che esempi di un nuovo modo di concepire il fenomeno oppositorio: come un soggetto portatore di un indirizzo e un programma propri, distinti da quelli, nel frangente, maggioritari.

La legge di riforma prevede l'introduzione nell'art. 82 Cost. di una norma di chiusura che assegna la presidenza della Commissione d'inchiesta ad uno tra i deputati membri della commissione aderenti a gruppi dell'opposizione. Quest'ultimo enunciato, di carattere esplicitamente garantista, dovrebbe assicurare un controllo più pregnante sulle Commissioni, ma viene privato di un effettivo valore se si considera che l'istituzione di tali Commissioni permane comunque soggetto al potere di veto della maggioranza parlamentare, il cui placet è indispensabile.

Per quanto più specificamente riguarda l'ispezione parlamentare ci si può limitare a rilevare come l'inchiesta sia spesso apparsa, negli ultimi anni, nelle vesti di uno strumento agitato dalle maggioranza per mettere in difficoltà personaggi autorevoli dell'opposizione, in un quadro in cui sembrava primeggiare, prima dell'accertamento di certi fatti, l'obiettivo in tal modo di regolare o minacciare di regolare pesanti conti con gli avversari.

Parrebbe inoltre fortemente compromessa la consuetudine secondo la quale pur in presenza della necessità di una votazione a maggioranza le proposte di inchiesta delle minoranze sono generalmente accolte, e il governo si dichiara neutrale, ammettendo il self-restraint dell'indirizzo politico rispetto ad una funzione propria dell'autonomia costituzionale del Parlamento (ma, in effetti, in applicazione della garanzia del controllo politico dell'opposizione). Di recente, la consuetudine, mantenutasi nel tempo inalterata, ha subito deroghe di tale rilievo in ciò che essenzialmente dispone, da far dubitare che sia stata in sostanza abbandonata. Il rifiuto della inchiesta è avvenuto, con esplicito consenso del governo, grazie ad un voto della maggioranza, la cui motivazione è essenzialmente riconducibile alla convenienza politica.

Tra le altre critiche che si potrebbero muovere alla riforma vi è quella di aver rinunciato a identificare la Opposizione (con la O maiuscola), parlando di opposizioni al plurale, mentre sarebbe stato necessario, in un quadro coerente, identificare l'opposizione prevalente (all'inglese), istituzionalizzandola e garantendone i diritti nella stessa Costituzione.

Ma pur volendo razionalizzare il sistema politico italiano, almeno in sede parlamentare, bisogna arrendersi all'evidenza che, dopo un decennio di transizione, il sistema rimane pervicacemente a carattere pluripartitico e la presenza in Parlamento di una molteplicità di gruppi parlamentari che seguono direzioni opposte determina l'impossibilità di una nozione di opposizione che abbia carattere unitario.

La stessa legge elettorale concepita nel 1993, ora modificata in senso regressivo, si è rivelata un fattore negativo capace di contribuire in modo determinante a perpetuare la cronica difficoltà che il sistema politico italiano mostra sul versante della bipolarizzazione, nonché di frenare il processo di istituzionalizzazione dell'opposizione che, rimasto ad uno stadio embrionale, avrebbe presumibilmente raggiunto un grado di completa maturazione nell'ipotesi dell'adozione di un sistema compiutamente maggioritario, scontando invece la scarsa attitudine del sistema politico medesimo a

mitridatizzarsi contro il fenomeno della frammentazione partitica.

Appare, infine, significativo segnalare un'ulteriore contraddizione insita nel testo della riforma che incide in maniera significativa sul principio del divieto di vincolo di mandato espresso nell'art. 67 Cost.: infatti spinti dall'ossessione antiribaltone, i "saggi" del centrodestra hanno previsto una sfiducia costruttiva o un meccanismo di sostituzione del Primo ministro (che - non essendo preceduto dalla sfiducia - non può definirsi «sfiducia costruttiva») pensati per l'ineffettività (bastando un anche piccolo manipolo di deputati fedeli al Primo ministro per mandarla a monte), senza contare la macchinosità di accertamento - in mancanza di un esplicito voto di fiducia iniziale - dei "deputati appartenenti alla maggioranza" e l'assurdità di configurare «una sorta di *status* permanente differenziato all'interno della Camera» fra deputati di maggioranza - gli unici che possono sostituire il Primo ministro, mentre tutti possono sfiduciarlo ex art. 94, ult. co.91 - e di opposizione con conseguente lesione del principio del libero mandato.

Nel complesso la riforma approvata dal centrodestra, sotto il profilo delle garanzie per l'opposizione, è del tutto insufficiente : infatti considerando il ruolo disegnato per la Camera che associa in un comune destino di marginalizzazione tutta l'assemblea, non ha molto senso discutere di statuto dell'opposizione, in quanto le norme che lo integrerebbero dimostrano - secondo il giudizio del prof. De Vergottini - "contraddizioni evidenti", una "pericolosa confusione" ed la complessiva "arretratezza" della riforma .

* Collaboratore della Cattedra di Diritto Costituzionale, Università di Bergamo